



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA CENTRALE**

**Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del
Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina
per le stagioni venatorie 2024/25 e 2025/26**

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito:

- dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
- dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
- dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;
- dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
- dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;
- dalle Norme concernenti il SIC/ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.

Il presente Regolamento recepisce inoltre:

- la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
- il Calendario Venatorio Regionale vigente.

2. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati al comma 1, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio di parco e area contigua (pre-parco), contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (di seguito Parco), precisando in particolare:

- le condizioni di accesso dei cacciatori all'area contigua;
- l'elenco delle specie cacciabili;
- le forme, i periodi e i mezzi di caccia;
- il carniere giornaliero e stagionale per specie;
- le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia.

3. Per esercizio venatorio si intende ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Non costituiscono esercizio venatorio le attività di cui al comma precedente se rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale (di seguito Ente di gestione).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente all'interno dell'area contigua, da attuarsi in regime di caccia programmata in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei limiti, delle condizioni e delle suddivisioni territoriali stabilite dal Piano territoriale del Parco e dal presente Regolamento.

L'attività venatoria nell'area contigua non è ammessa nel territorio di pertinenza del Comune di Marano sul Panaro, nonché all'interno del sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.

Articolo 3 – Gestione dell'attività venatoria

Alla gestione a fini venatori dell'area contigua provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione (ATC competente per territorio).

L'Ente di gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Articolo 4 – Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge e a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005; i cittadini non residenti nei comuni territorialmente interessati dal Parco potranno essere eventualmente ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua limitatamente alla caccia collettiva al cinghiale, attuabile in base alle modalità stabilite dal successivo art. 8 del presente Regolamento, così da consentire la regolare costituzione delle relative squadre secondo quanto previsto dal RR 1/2008.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della LR 6/2005, all'interno dell'area contigua è ammessa una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini; pertanto la densità venatoria consentita dovrà risultare pari a quella periodicamente stabilita per l'ATC MO2 aumentata di ha1 di superficie per cacciatore.
3. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, compete in ogni caso all'Ente di gestione approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

Articolo 5 - Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Sono cacciabili, secondo i periodi e le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia e dal vigente Calendario venatorio regionale le seguenti specie:
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - lepre (*Lepus capensis*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - cesena (*Turdus pilaris*);
 - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),
 - tordo sassello (*Turdus iliacus*).

2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, le seguenti specie:
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - cervo (*Cervus elaphus*).
3. È cacciabile in forma selettiva, nonché in forma collettiva, con le modalità previste dalla normativa regionale e nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, la seguente specie:
 - cinghiale (*Sus scrofa*).
4. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'area contigua del Parco.

Articolo 6 – Carniere

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nell'area contigua, nel rispetto del carniere complessivo previsto dal Calendario venatorio e dagli specifici Regolamenti vigenti, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:
 - n. 1 lepre (*Lepus europaeus*);
 - n. 1 beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - n. 3 colombacci (*Columba palumbus*);
 - n. 8 cesene (*Turdus pilaris*);
 - n. 8 tordi bottacci (*Turdus philomelos*);
 - n. 8 tordi sasselli (*Turdus iliacus*);
2. Relativamente alle altre specie contemplate all'art. 5 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda a quanto stabilito dal vigente Calendario venatorio.

Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali

1. È facoltà dell'Ente di gestione individuare distretti di gestione in base ai quali suddividere il territorio dell'area contigua (pre-parco), rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1;
2. Sono individuati allo scopo in via preliminare i seguenti distretti:
 - Distretto A: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Guiglia;
 - Distretto B: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Zocca.
3. È facoltà dell'Ente di gestione individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'art. 6, comma 1, del RR 11/2008.

Articolo 8 - Caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita in selezione e in forma collettiva (girata e braccata) e, con le modalità e nei limiti definiti agli articoli successivi.
2. I selescacciatori, le squadre e i gruppi di caccia al cinghiale sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi ecc.

Articolo 9 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.
2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato 1 e verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008.
4. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 10 – Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)

1. La caccia in girata è consentita nell'intero territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia allegata. Nelle aree individuate come zona "13" e "14" la girata costituisce l'unica forma di caccia collettiva ammessa.
2. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
3. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco.
4. In caso di ferimento di un animale, i gruppi di girata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. La caccia in braccata è consentita nel territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia allegata, e nello specifico nelle zone classificate da "1" a "12"; nelle zone "13" e "14" la caccia in braccata è vietata.
2. L'Ente di gestione assegna alle squadre di braccata regolarmente costituite e autorizzate in base alla vigente normativa le zone per l'esercizio della caccia collettiva al cinghiale
3. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, le squadre in azione di caccia in braccata dovranno essere composte da non meno di 15 e da non più di 40 partecipanti; tra questi i battitori non potranno superare il numero di 10, mentre le poste non dovranno superare il numero di 30. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 10 unità e dovrà caratterizzarsi per un buon livello di coesione di muta ed addestramento; qualora siano presenti almeno due o più esemplari muniti di abilitazione ENCI il numero complessivo degli ausiliari per azione potrà arrivare ad un massimo di 12 unità.

4. Per ogni giornata di caccia consentita è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (pre-parco), in zone di caccia non contermini.
5. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all'Ente di gestione, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri.
6. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 12 - Modalità per la caccia al capriolo, cervo e daino

1. Qualora annualmente dai censimenti organizzati nel Parco emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo.
2. La caccia a cervo, daino e capriolo è consentita con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
3. La caccia a cervo, daino e capriolo in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC MO2.
4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
5. Per quanto riguarda la caccia di selezione al daino ed al capriolo, le stime di consistenza vengono effettuate nell'ambito dei distretti di gestione "A e B" di cui all'art.7, c.2 del presente Regolamento, in grado di contenere l'unità di popolazione di dimensioni idonee (1.000-5.000 ha per il Capriolo, 1.000 – 10.000 ha per il Daino); i relativi capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione all'ATC MO2 e alla Regione.
6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC MO2 seguirà le previsioni del proprio ordinamento.
7. I selescacciatori abilitati saranno ammessi al prelievo selettivo con il seguente ordine di priorità:
 - residenti nel Parco e nell'area contigua;
 - residenti nei Comuni del Parco;
 - non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

ART. 13 - Modalità per la caccia alla volpe

La caccia alla volpe nell'area contigua è consentita unicamente con la modalità dello sparo all'aspetto e quello alla cerca, con esclusione della battuta; per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Calendario venatorio.

Articolo 13 – Giornate, orari e forme di esercizio dell'attività venatoria

1. Per quanto concerne i tempi e le forme di esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua, se non espressamente specificati dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio vigente.
2. Eventuali limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente di gestione, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità.
3. È vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.

4. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.

Articolo 14 – Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita esclusivamente con l'uso delle armi previste all'art. 8 del RR 1/2008.
2. Per la pratica della caccia collettiva al cinghiale ciascun partecipante è tenuto ad indossare un giubbotto o gilet con colore fluorescente ad alta evidenza di colore giallo o arancio.
3. L'attività venatoria nelle restanti forme contemplate dal presente Regolamento, è consentita esclusivamente con l'uso di armi previste all'art. 13 della L 157/1992.
4. È sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone a ciò eventualmente autorizzate dall'Ente di gestione.

Articolo 15 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

1. L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nell'area contigua è vietata all'interno del perimetro del sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.
2. L'Ente di Gestione può consentire le attività di addestramento cinofilo in aree recintate all'interno dell'area contigua, precisandone le relative modalità di svolgimento mediante specifico provvedimento autorizzativo.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'area contigua è consentito secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio, dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

Articolo 16 – Danni arrecati dalla fauna selvatica

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della LR 6/2005, relativamente ai danni prodotti all'interno dell'area contigua dalle specie di fauna selvatica nei cui confronti è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del relativo indennizzo sono posti a carico del soggetto cui è affidata la gestione venatoria.

Articolo 17 – Disposizioni finali - Vigilanza e controllo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'art. 1 del Regolamento medesimo.
2. L'Ente di Gestione svolge l'attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di "Guardaparco". L'Ente può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.
3. L'Ente di Gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria con l'Amministrazione Provinciale e l'ATC di riferimento, ai sensi dell'art. 59 della LR 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

Articolo 18 – Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della LR 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21.

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.

